

Fiscal News

n° 12 febbraio 2mila18

*Rivista informativa a cura
dell'ufficio fiscale della
Presidenza nazionale*

In questo numero...

**Contributi da
PA**

**Obbligatoria la
pubblicazione
online**

 **CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO**

INDICE

Contributi ricevuti da Pubblica Amministrazione: obbligatoria la pubblicazione

**CONTRIBUTI DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
OBBLIGATORIA LA PUBBLICAZIONE ONLINE**

Con questa circolare si segnala un nuovo adempimento in scadenza entro il prossimo 28 febbraio 2018 che interessa le associazioni e i comitati CSI che nell'anno precedente, ossia il 2017, hanno beneficiato di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti da Pubbliche Amministrazioni, comprese le aziende partecipate dalla PA, direttamente o indirettamente.

L'art . 1 comma 125 della Legge 124/2017 stabilisce, infatti, che i soggetti che intrattengono rapporti economici con le P.A, - tra i quali compaiono anche le associazioni, le Onlus e le fondazioni. - devono pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno (primo anno in cui vige l'obbligo è il 2018 con riferimento al 2017) nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative ai rapporti in questione. La sanzione per i soggetti che contravvengono a tale obbligo è rilevante! Entro tre mesi dalla scadenza (cioè il 28 febbraio) essi dovranno restituire le intere somme percepite dalle P.A.

Il successivo comma 127 stabilisce però una importante esenzione:

ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato, non sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito o portale.

La disposizione parla genericamente dell'obbligo di pubblicare le informazioni relative ai contributi, sovvenzioni o altre forme di vantaggio economico. Non stabilisce quali siano tali informazioni obbligatorie, né il modo formale in cui esse debbono essere pubblicate. Non è fornito alcun modello o schema.

Pertanto, riteniamo che, al fine di adempiere agevolmente all'obbligo, i comitati CSI e le associazioni affiliate che hanno percepito i suindicati benefici economici debbano pubblicare, per ciascun rapporto economico, almeno i seguenti dati:

- Denominazione sociale, codice fiscale, e sede della pubblica amministrazione erogante
- Denominazione sociale, codice fiscale, e sede del comitato o associazione ricevente
- Titolo da cui sorge il rapporto economico (esempio bando, convenzione, affidamento diretto, delibera dell'ente erogante, ecc.)
- Importo del beneficio economico derivante dal rapporto,
- pubblicazione, altresì, sul sito internet o portale del titolo (che ribadiamo è la copia scannerizzata del bando, convenzione, affidamento diretto, delibera dell'ente erogante, ecc.), avendo cura di oscurare i dati di persone fisiche o giuridiche non rilevanti ai fini dell'obbligo in questione, per rispetto della privacy. Quest'ultimo, allo scopo di evitare l'omissione involontaria di eventuali informazioni che possano essere considerate importanti, dal momento che la legge nulla dice in proposito.

Fiscal News

Grazie per l'attenzione

Ufficio Giuridico e Fiscale
Dr. Francesco Tramaglino
Avv. Paola Metalli

